

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1986

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno» (1595), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2,
BISSO (PCI)	2
PATRIARCA (DC), relatore alla Commissione ...	2
TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	2

Disegni di legge in sede redigente

«Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze» (1484), d'iniziativa dei deputati Rocelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

PRESIDENTE	2, 6, 8
BASTIANINI (PLI), relatore alla Commissione ..	5, 6
COLOMBO Vittorino (V.) (DC)	4
FONTANARI (Misto-SVP)	4
GUSSO (DC)	5
LOTTI Maurizio (PCI)	3, 8
MASCIADRI (PSI)	4
TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	7

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno» (1595), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno», già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che su questo disegno di legge abbiamo ricevuto il parere favorevole della 1^a Commissione nonché quello della 5^a Commissione, anch'esso favorevole, con il richiamo all'opportunità di aggiungere il seguente comma: «Le somme di cui al precedente comma non impegnate al 31 dicembre 1985 possono esserlo nell'esercizio successivo».

L'accoglimento di questo suggerimento comporterebbe la modifica del testo già approvato dalla Camera dei deputati e quindi il ritorno alla stessa del disegno di legge al nostro esame. Propongo pertanto che non si

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

tenga conto dell'osservazione espressa nel parere della 5^a Commissione, considerando che il testo legislativo prevede che si debbano utilizzare tutte le somme stanziare e non impegnate. Non mi pare quindi che ci sia bisogno di ulteriori specificazioni.

Prego ora il senatore Patriarca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PATRIARCA, relatore alla Commissione. Dopo il chiarimento fornitoci dal Presidente in ordine al parere espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in esame, il relatore ha ben poco da aggiungere. Si tratta di un articolo unico che trova le sue origini nella difficoltà nella quale si sono trovati gli amministratori del bacino di carenaggio in oggetto, peraltro ormai finito e funzionale, nell'ottemperare al pagamento delle somme dovute per la revisione dei prezzi.

Tale pagamento è stato bloccato a suo tempo dalla Corte dei conti perchè la legge 8 luglio 1980, n. 326, che aveva concesso quattordici miliardi di ulteriori contributi per la continuazione dei lavori, non faceva riferimento al pagamento delle somme dovute per revisione prezzi. D'altra parte mi pare che la revisione prezzi discenda da un'apposita norma; se ne sarebbe potuto fare a meno ma è insorta una serie di vertenze.

Pertanto si è ritenuto opportuno prevedere una norma molto esplicita, che è quella al nostro esame, attraverso la quale si consente di provvedere immediatamente al pagamento non solo della revisione prezzi ma anche dei dovuti interessi. Opportunamente il Presidente ha evitato un'ulteriore lungaggine che sarebbe derivata dall'assolvimento del suggerimento espresso dalla Commissione bilancio. Più tempo passa, infatti, più maturano gli interessi.

Raccomanderei quindi alla Commissione di approvare il testo del disegno di legge in esame, che ci mette in condizioni di poter chiudere un contenzioso e dare compiuta realizzazione ad un'opera ormai collaudata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BISSO. Prendo la parola per manifestare l'apprezzamento del Gruppo comunista nei confronti del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Posso senz'altro manifestare il favore del Governo all'approvazione del disegno di legge, anche sulla base dell'illustrazione ampia e documentata fornita dal relatore. A questo proposito vorrei sollecitare l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Le somme stanziare con l'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, sono destinate anche al pagamento della revisione prezzi dei lavori già eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede (ore 10,05); alle ore 10,20 vengono sospesi e sono ripresi alle ore 16,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze**» (1484), d'iniziativa dei deputati Rocelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze», d'iniziativa dei deputati Rocelli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, in seguito alla nostra richiesta, è pervenuto un nuovo parere da parte della 5^a Commissione, di cui do lettura:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, riesaminato il disegno di legge, su richiesta della Commissione di merito, per quanto di propria competenza riconferma il parere, favorevole condizionato alla introduzione di emendamenti, emesso il 18 dicembre 1985.

In particolare si fa presente che la Commissione, pur comprendendo le considerazioni concernenti l'urgenza del provvedimento, sostanzialmente a base della richiesta di revisione del precedente parere, deve far presente che con l'introduzione nel fondo speciale di parte corrente di uno specifico accantonamento triennale preordinato per la copertura del provvedimento in titolo, la formula di copertura adottata in prima lettura appare irrimediabilmente superata sia nella forma che nella sostanza, ed una sua conferma potrebbe aprire anche lo spazio per un eventuale rinvio, con messaggio motivato, da parte del Presidente della Repubblica, con ulteriori gravi ritardi nella definitiva approvazione del testo che, allo stato, sembra più opportuno rinviare all'altro ramo del Parlamento per una rapida approvazione della nuova formula di copertura indicata dalla Commissione bilancio».

Questo parere sostanzialmente ripropone la richiesta di una modifica del primo comma dell'articolo 23 del disegno di legge in esame.

LOTTI Maurizio. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, durante la discussione generale alcuni senatori comunisti avevano fatto presente che questo disegno di legge, il quale deve avere un *iter* rapido (e questa raccomandazione è ancora più attuale considerato il tempo che è stato perso e non per colpa nostra), contiene degli aspetti che sarebbe

opportuno correggere in questa sede. Le questioni da considerare erano fondamentalmente di tre ordini. La prima riguardava la non soluzione dei problemi relativi alla posizione dei lavoratori dipendenti dell'ANAS con la qualifica di cantonieri ed utilizzati negli uffici; infatti dal punto di vista sia sindacale che del trattamento economico e giuridico non sono state introdotte le necessarie modifiche che avrebbero risolto tale questione. Un altro aspetto si riferiva allo spostamento del compartimento da Bolzano a Trento: comprendiamo quali sono le motivazioni che hanno indotto la maggioranza e le forze politiche (questo provvedimento è stato approvato alla Camera dei deputati anche con la nostra astensione) a procedere a tale spostamento; tuttavia riteniamo che sarebbe utile una nuova ed ulteriore riflessione su tale aspetto, soprattutto in considerazione delle reazioni che sono state registrate a Bolzano. Infine vi è il problema sollevato dai funzionari direttivi del personale dell'ANAS in ordine alla loro posizione; infatti nel disegno di legge in esame non è stata accolta la loro richiesta di essere inseriti, come già è stato fatto in altre Amministrazioni dello Stato (mi riferisco in particolare alla Ragioneria generale dello Stato), nei ruoli ad esaurimento, con i conseguenti benefici economici in deroga alla recente normativa generale del pubblico impiego.

Tutti questi aspetti meritano un'attenta riflessione; comunque, giunti a questo punto, considerato che il Governo si è impegnato alla Camera dei deputati a risolvere al più presto il problema della posizione dei cantonieri utilizzati negli uffici e che sulla questione del compartimento di Bolzano è necessario — nonostante le perplessità che prima ho manifestato — un ulteriore approfondimento, ritengo che non sia opportuno prorogare ulteriormente l'approvazione di questo provvedimento. Per quanto riguarda il personale direttivo dell'ANAS, non credo che sia necessario modificare i contenuti della normativa generale del pubblico impiego, anche se ribadisco la sostanziale ingiustizia che viene compiuta nei confronti di questi dipendenti, soprattutto in considerazione del trattamento diverso riservato ai dipendenti

di altri settori della Pubblica amministrazione.

In base a queste considerazioni ribadisco la necessità di procedere all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati apportando le variazioni indicate dalla 5^a Commissione. Prendendo atto dell'impegno assunto dal Governo in riferimento alla posizione dei cantonieri, circa gli altri aspetti evidenziati nel mio intervento sarà opportuno che vengano riesaminati prossimamente, senza però che la discussione di questi ultimi ritardi l'adozione di un provvedimento che è assolutamente urgente.

MASCIADRI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, dalle dichiarazioni del senatore Lotti e degli altri colleghi che sono intervenuti precedentemente appare chiaro che si intende arrivare ad una conclusione e cioè alla semplice approvazione del testo giuntoci dalla Camera dei deputati con la sola innovazione — obbligatoria d'altra parte — proposta dalla 5^a Commissione permanente. In questo modo l'iter del disegno di legge sarebbe sicuramente accelerato.

Ritengo di dover far presente che ho avuto una forte tentazione a presentare delle modifiche in riferimento agli aspetti citati dal senatore Lotti. Infatti, va affrontata e risolta (in aggiunta alla modifica proposta dalla 5^a Commissione) la questione dei cantonieri utilizzati da anni negli uffici. Ciò appare opportuno soprattutto se si considera che si viene a determinare un trattamento diverso quando viene riconosciuto, in determinati articoli, ai cantonieri che hanno svolto mansioni da capo cantoniere il servizio svolto con tali mansioni a partire dal 1980. Lo stesso principio e lo stesso argomento doveva essere usato per i cantonieri che hanno svolto mansioni impiegatizie (che differenza c'è tra un capo cantoniere e colui che ha fatto l'impiegato nell'ufficio?). Nei confronti di tale omissione e di questo trattamento differenziato devo esprimere la mia contrarietà, anche se mi rendo conto come l'altro ramo del Parlamento non abbia potuto accettare questo argomento per il quale abbiamo ricevuto

delle pressioni legittime da parte dei sindacati.

Preso comunque atto dell'orientamento emerso in questa sede sulle questioni dello spostamento del compartimento da Bolzano e dei dirigenti, ritengo opportuno approvare in tempi brevi il provvedimento, apportando solamente la modifica richiesta dalla 5^a Commissione permanente, con la preghiera di voler in futuro regolamentare la materia con un'apposita legge. È un impegno che chiedo al Governo e che sarei grato che il Sottosegretario facesse presente.

FONTANARI. Ascoltati gli interventi dei rappresentanti dei Gruppi socialista e comunista, mi sembra già delineata la volontà di una sollecita approvazione del disegno di legge al nostro esame in Commissione, con l'unico emendamento resosi necessario in seguito al parere della 5^a Commissione.

Credo che si possa esprimere soddisfazione perchè finalmente si potrà rispettare l'urgenza e riguadagnare il tempo perduto. Vorrei solo chiarire il significato dell'emendamento da me presentato nella prima seduta in cui abbiamo discusso del presente disegno di legge.

Poichè le due province autonome di Trento e Bolzano sono equiparate in tutto e per tutto, quanto ad ordinamento, alle Regioni, sembrava giusto che i due capoluoghi di provincia fossero entrambi sede di altrettanti compartimenti dell'ANAS. Con questo *escamotage* si poteva rimediare all'obiezione fatta al trasferimento del compartimento da Bolzano a Trento.

COLOMBO VITTORINO (V.). Il nostro Gruppo ha esaminato il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed ha riscontrato che forse taluni interventi migliorativi sarebbero possibili ed auspicabili. D'altra parte si è reso conto che il disegno di legge costituisce il punto di arrivo e di convergenza di tutte le forze politiche per un primo intervento sulla struttura dell'ANAS, per renderla almeno in parte più adeguata ai compiti ed alle responsabilità cui deve far fronte.

Certamente i risultati più concreti che si otterranno con la sua approvazione saranno l'aumento numerico dei ruoli, il decentramento delle competenze e dei controlli, l'introduzione dei ruoli dei geologi e degli architetti. Sono tutti fatti di estrema importanza che ci spingono a ritenere che, pur trattandosi — ripeto — di un primo intervento sulla struttura dell'ANAS, i necessari effetti si faranno sentire assai rapidamente.

Pertanto anche noi siamo giunti alla conclusione che sia opportuno non modificare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, ad eccezione della modifica all'articolo di copertura richiesta dalla Commissione bilancio. Se ci limiteremo a ciò, anche la Camera potrà ridiscutere soltanto tale modifica e quindi approvare il disegno di legge con notevole celerità.

I punti sui quali avevamo fermato la nostra attenzione per eventuali modifiche sono quelli già citati dagli altri colleghi intervenuti. Per quanto riguarda la sistemazione del personale di esercizio che svolge mansioni di ufficio, prendiamo atto che alla Camera c'è già un disegno di legge presentato da rappresentanti di varie forze politiche. Ci attendiamo inoltre che il Sottosegretario esprima ufficialmente in questa sede assicurazioni, non ancora manifestate ufficialmente, circa l'orientamento favorevole del Governo in proposito.

Indubbiamente il problema delle sedi di Bolzano e Trento pone quanto meno qualche interrogativo. Per quello che ci riguarda, altrettanto indubbiamente vi è il problema del personale direttivo che non trova uno sbocco di carriera adeguato. D'altra parte sappiamo benissimo che questo problema è attualmente all'esame della contrattazione nell'intero comparto del pubblico impiego e quindi non sarebbe possibile, anche se è vero che esistono precedenti in proposito, introdurre in questa sede un'altra deroga o un'altra normativa differenziata.

Vi è poi un altro aspetto, sul quale avevamo soffermato la nostra attenzione, che non ci piace molto. Riguarda il fatto che il capo compartimento, a cui indubbiamente compete una notevole responsabilità, non possa godere di una identificazione della persona

con la sede. Si tratta di un criterio che ci trova consenzienti, ma che non condividiamo sia sancito addirittura per legge. Non ci risulta che ciò si verifichi neanche nell'Arma dei carabinieri dove pure tale criterio esiste come prassi ma non come norma cogente.

Il disegno di legge in esame, invece, prevede che l'incarico di capo compartimento possa essere svolto in una stessa sede per tre anni, rinnovabili al massimo per una volta. Ripeto, ci trova consenzienti il concetto, meno il fatto che sia introdotto nel testo del disegno di legge. Le mie, comunque, sono osservazioni che potevano o potranno in altro momento essere tenute presenti, ma oggi ci pare indubbiamente più importante dare il via al provvedimento affinché possa entrare in vigore quanto prima e se ne possano toccare con mano i risultati operativi.

GUSSO. Signor Presidente, anch'io mi associo alle considerazioni espresse dal senatore Colombo e mi limito soltanto ad una raccomandazione. Una delle variazioni che riguarda la tabella A è che la provincia di Belluno, che prima rientrava giustamente nella zona amministrata dal compartimento di Bolzano, passa ora in quella dipendente dal compartimento di Venezia. Questa strana provincia, completamente veneta salvo una piccola porzione ladina, si trova nella sua parte più a nord compressa tra due regioni a statuto speciale, il Friuli-Venezia Giulia ed il Trentino-Alto Adige con le sue province autonome di Bolzano e Trento.

BASTIANINI, *relatore alla Commissione*. Il termine «compressa» mi sembra un po' forte; diciamo che confina con tali zone.

GUSSO. Dico «compressa» perchè quando si vede che le disponibilità delle due province autonome sono enormemente superiori a quelle della provincia di Belluno a statuto ordinario, la sensazione che si ha è quella di essere compressi. Dato che si tratta anche di una provincia parzialmente depressa, vorrei solo raccomandare che, in sede di esame della parte relativa al personale ma anche degli stanziamenti inerenti a queste sezioni della provincia di Belluno, si tenga conto

della situazione particolare in cui tale provincia si trova.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BASTIANINI, relatore alla Commissione. In qualità di relatore esprimo soddisfazione per il fatto che, con voto unanime, si sblocchi l'*iter* di un importante, ancorchè limitato, provvedimento ed unisco al voto favorevole espresso dai colleghi anche quello della mia parte politica, riconoscendomi in tutte le considerazioni fin qui svolte, che hanno messo in luce i problemi che il disegno di legge al nostro esame lascia ancora aperti e che riguardano non la riforma generale dell'ANAS, bensì la soluzione dei nodi che si sono nel tempo accumulati nell'Azienda.

Concordo, inoltre, con i colleghi sul fatto che forse alcune parti del provvedimento avrebbero meritato un maggiore approfondimento, probabilmente non per arrivare a soluzioni diverse da quelle adottate, ma per essere più convinti che la strada indicata dal disegno di legge sia comunque percorribile e vada nella giusta direzione.

Prima di concludere, vorrei poi dedicare qualche parola al problema della copertura finanziaria, che ci impedisce di considerare definitivo il voto che la Commissione si accinge ad esprimere sul provvedimento. Questa mattina ho posto con forza in Commissione bilancio le ragioni sostenute dalla Commissione di merito per chiedere di considerare accettabile l'articolo di copertura contenuto nel disegno di legge, ragioni che trovano conforto nell'urgenza del provvedimento in relazione a due possibili pericoli che il rinvio ad una terza lettura potrebbe far insorgere. In primo luogo, infatti, la nuova copertura diventerà operante solo a legge finanziaria approvata, ritardando di conseguenza — ci auguriamo di poco nel tempo, ma comunque di qualche settimana — l'operatività del provvedimento. In secondo luogo, il timore è che, nella difficile fase politica che stiamo attraversando, sopraggiungano problemi di Governo che potrebbero rinviare ancora più

in là nel tempo l'approvazione del provvedimento.

Queste considerazioni trovano maggior forza nel fatto che la Commissione di merito non chiedeva che venisse mantenuta una norma di copertura insostenibile, ma soltanto che non si facesse un atto di perfezionismo nel suggerire una copertura più corretta. Nessuno, infatti, ha sostenuto che la copertura indicata nel testo non era sostenibile, si è soltanto detto che era preferibile la copertura proposta dalla Commissione bilancio. E voglio sottolineare che nel testo trasmessoci dalla Camera era previsto che all'onere derivante dal presente provvedimento si provvedesse mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria V (interessi) del bilancio triennale 1985-1987 dell'ANAS e non nella voce «Economie ed interessi sul debito pubblico» per cui, a «finanziaria» approvata, in sede di assestamento del bilancio si sarebbe potuta correggere tale imputazione, restando aperto il problema del rischio di una utilizzazione delle risorse accantonate in tabella C per la riforma dell'ANAS soltanto per i quattro-cinque mesi che ci separano dall'assestamento. Inoltre, poichè questo provvedimento viene approvato con il consenso unanime delle forze politiche, poteva anche essere preso da parte di tutti l'impegno a non trovare coperture a nuovi provvedimenti su quella particolare voce della tabella C.

A mio parere, quindi, un atto, senz'altro apprezzabile, ma forse eccessivo di prudenza, circa i rischi di una formalmente più discutibile copertura finanziaria del disegno di legge, finisce con il far correre al provvedimento rischi ben più gravi e comunque ne comporta ritardi nell'entrata in vigore, il che come relatore non può che vedermi dissenziente.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Governo, mi corre l'obbligo di informare la Commissione circa i contatti informali avuti con i sindacati dei dipendenti dell'ANAS. Non è un mistero che le problematiche rappresentate in tali colloqui coincidano con le questioni sollevate dal senatore Lotti e richiamate anche dagli altri colleghi interve-

nuti. Ora, avendo in tali occasioni dichiarato che, stante la necessità prioritaria di evitare un ulteriore rallentamento dell'*iter* del disegno di legge, la questione non poteva essere riaperta a meno che la Commissione non vi fosse obbligata, vorrei rassegnare a verbale la presa d'atto dell'orientamento unanime dei Gruppi perchè sul testo pervenuto dalla Camera l'unica variazione da apportare sia quella richiesta dalla Commissione bilancio.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare il relatore ed i senatori intervenuti. Io ritengo che questo sia un provvedimento importante in quanto con la sua approvazione si va a riorganizzare e potenziare i ruoli organici dell'ANAS che non venivano aggiornati dal 1961, operazione questa che, considerati anche i sempre maggiori impegni cui l'Azienda deve far fronte, a mio parere era diventata oramai necessaria. Recentemente, questa Commissione è stata chiamata ad esprimere un parere sul piano triennale ed altre sedute saranno dedicate al piano decennale; si tratta di una mole di finanziamenti che evidentemente richiede di essere gestita con adeguate capacità organizzative, mentre le attuali strutture dell'ANAS non consentono di fronteggiare i compiti ad essa demandati.

Io credo, signor Presidente, che questo sia un primo atto, una premessa in vista di una successiva riforma complessiva dell'Azienda. Da tempo è al lavoro una commissione per studiare la riforma dell'ANAS e credo che questo sia un punto di partenza e non una conclusione, in quanto sicuramente il provvedimento in esame non è esaustivo e non assorbe tutta la problematica oggi all'attenzione del Parlamento e del Governo rispetto a quella che deve essere la funzionalità e soprattutto l'attività che l'Azienda deve svolgere con sempre maggiore impegno ed incisività, anche se bisogna dire che, malgrado una precarietà o quanto meno una povertà di strutture, l'ANAS ha sempre saputo fronteggiare i vari problemi con grande dignità, forza e prestigio.

Detto questo, signor Presidente, vorrei rispondere ai quesiti posti alla nostra attenzio-

ne, dopo aver ricordato alcune tra le norme più significative di questo provvedimento. In primo luogo, vorrei sottolineare l'importanza del decentramento che, a mio parere, costituisce il passaggio più significativo e la premessa per una ristrutturazione progressiva dell'ANAS in direzione, sempre più, di un'autonomia dell'Azienda anche per quanto riguarda le scelte da operare. Oggi, infatti, l'ANAS è un'azienda autonoma, con una autonomia peraltro più formale che sostanziale.

Credo inoltre che sia un fatto importante il ricorso ai geologi, soprattutto in riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti nel 1981, in cui si diceva che i progetti dovessero essere accompagnati da esami geologici, geofisici e geognostici. Non abbiamo potuto assicurare una perfetta ottemperanza di tali rilievi proprio per la mancanza di funzionari specializzati nell'ambito dell'ANAS.

Signor Presidente, fatta questa premessa, in riferimento alle osservazioni emerse in questa sede, ho già dichiarato anche in altre circostanze che per quanto concerne il problema dei cantonieri è stato presentato un disegno di legge da parte di tutti i Gruppi parlamentari alla Camera dei deputati. Di ciò abbiamo dato comunicazione anche ai sindacati.

Prendo atto della disponibilità dei senatori che ci consente di accelerare l'*iter* di questo provvedimento, che è ormai all'esame del Parlamento da quattro anni (nella precedente legislatura era stato presentato un provvedimento in tal senso). Devo far presente che il Governo si è già assunto l'impegno di corrispondere alle iniziative parlamentari, ed in fondo queste ultime sono state concordate con lo stesso Governo, che ne ha dato comunicazione ai sindacati.

Per quanto riguarda il trasferimento del compartimento da Bolzano a Trento, prendo atto delle perplessità manifestate in questa sede come nell'altro ramo del Parlamento. Tale spostamento riequilibra la situazione etnica del personale nella regione, dove il personale di lingua italiana si sarebbe potuto trovare di fronte ad alcuni problemi. Inoltre questo trasferimento è in perfetta sintonia

con l'accordo De Gasperi-Grüber. Con l'istituzione in Bolzano di una sede di compartimento sarebbero sorti dei problemi in relazione alla percentuale e alla proporzione etnica del personale anche lì dove tale equilibrio non era previsto che fosse garantito.

Questo è il motivo in base al quale il Governo ha prospettato una soluzione del genere, oltre che, indubbiamente, per i motivi che ha sottolineato il senatore Gusso per quanto riguarda la provincia di Belluno e la sezione distaccata di Venezia. Certamente questo problema deve essere affrontato in sede di ristrutturazione dell'ANAS per vedere anche sul piano organizzativo come migliorare eventualmente la situazione e per risolvere quelle questioni che sorgeranno e che potrebbero essere definite anche prima che vengano evidenziate. Ciò potrebbe essere fatto anche in sede amministrativa e in tal senso devo assicurare il senatore Gusso della piena disponibilità del Governo.

Per quanto riguarda il ruolo unico ad esaurimento dei funzionari direttivi, l'ANAS ha già da tempo avviato una contrattazione con i dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica. Gli onorevoli senatori sanno che tale contrattazione ha portato a poche soluzioni e a limitati risultati positivi in quanto ogni decisione è stata rinviata alla nuova legge organica sulla dirigenza statale. Comunque, desidero far presente che sia l'ANAS sia il Governo si erano posti questo problema e che in seguito è mancata una visione complessiva, anche se sono d'accordo con i senatori intervenuti che per altre Amministrazioni tale questione è stata risolta. Signor Presidente, concludendo il mio intervento debbo rivolgere un vivo ringraziamento ai senatori Lotti, Masciadri, Fontanari, Vittorino Colombo e Gusso intervenuti nel dibattito nonché al relatore, senatore Bastianini, e a lei che ha diretto egregiamente i lavori e che ha permesso di giungere alla conclusione dell'*iter* di questo provvedimento, atteso ormai da molti anni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI URGENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO

Art. 1.

I ruoli organici del personale dell'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono così aumentati:

- carriera direttiva tecnica (ingegneri) qualifica iniziale da 120 a 165 posti;
- carriera di concetto tecnica (geometri) qualifica iniziale da 183 a 275 posti;
- carriera di concetto tecnica (disegnatori) qualifica iniziale da 20 a 30 posti;
- carriera esecutiva tecnica (assistenti) qualifica iniziale da 77 a 150 posti;
- carriera esecutiva amministrativa (coadiutori) qualifica iniziale da 235 a 335 posti.

LOTTI Maurizio. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarazione di voto, in quanto mi sembra di aver capito dagli interventi del relatore Bastianini che egli ha sottolineato la convergenza favorevole di tutte le forze politiche nei confronti del provvedimento in esame. Probabilmente non sono stato sufficientemente chiaro, per cui intendo sottolineare che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione, come ho già dichiarato in sede di discussione generale. Comunque debbo nuovamente specificare che il Gruppo comunista si era dichiarato favorevole ad una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame. Pertanto, con questa mia dichiarazione, intendo confermare il voto di astensione del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'ANAS sono istituiti i seguenti ruoli organici:

- a) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (geologi) posti n. 20;

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

b) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (architetti) posti n. 10.

Le carriere del personale suindicato sono articolate secondo la tabella IV-bis, allegato A alla presente legge.

Do lettura della tabella richiamata nell'articolo:

ALLEGATO A

TABELLA IV-bis

CARRIERA DIRETTIVA — ESPERTI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Qualifica	Livello	Posti
Geologi	VII	10
	VIII	9
	Totale...	19
Architetti	VII	5
	VIII	4
	Totale...	9

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2, con l'avvertenza che, per coordinamento formale, al secondo comma le parole: «allegato A alla presente legge» vanno corrette in: «di cui all'allegato A della presente legge». Ricordo che, con l'approvazione dell'articolo 2, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 3.

Alla copertura dei posti portati in aumento e di nuova istituzione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede quanto all'ottanta per cento mediante i concorsi pubblici di cui ai successivi articoli 4 e 5, e per la restante quota del venti per cento mediante concorsi interni riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da effettuare in conformità alle vigenti disposizioni.

È approvato.

Art. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi previsti per l'assunzione del personale di cui agli articoli precedenti si svolgono sulla base di due prove scritte e di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati per le assunzioni di ingegneri, geologi ed architetti; sulla base di una prova scritta e di un colloquio per le assunzioni di geometri, disegnatori ed assistenti. Per i concorsi a posti di coadiutore, ferma rimanendo una prova scritta, il colloquio è sostituito da una prova di dattilografia.

I concorsi per i posti portati in aumento dal precedente articolo 1 sono indetti su base compartimentale e, precisamente, con le seguenti destinazioni:

a) per gli ingegneri: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;

b) per i disegnatori: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Sardegna;

c) per i geometri: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna;

d) per gli assistenti: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna;

e) per i coadiutori: direzione generale, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Marche e Sardegna.

La ripartizione dei posti di cui al precedente comma fra la direzione generale ed i compartimenti interessati sarà effettuata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

È approvato.

Art. 5.

Per il sottoelencato personale, da destinare presso i compartimenti della viabilità, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono nominate con de-

creto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono così composte:

1) geometri e disegnatori:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva — presidente;

b) da un docente di materia professionale designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento — membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima — membro con funzioni di segretario;

2) assistenti:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva — presidente;

b) da un docente di matematica designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento - membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima - membro con funzioni di segretario;

3) coadiutori:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva — presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento - membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima — membro con funzioni di segretario.

Per il personale da destinare presso la direzione generale e presso i compartimenti, le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono così composte:

ingegneri, geologi ed architetti:

a) da un magistrato con qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di Stato e della Corte dei conti, presidente;

b) da un docente universitario designato dal Ministro della pubblica istruzione, membro;

c) da un funzionario tecnico dell'ANAS, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

d) da un funzionario amministrativo dell'ANAS, appartenente alla ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, segretario.

All'onere derivante dall'espletamento dei concorsi di cui agli articoli precedenti, previsto in complessive 15 milioni di lire, si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1985 e 1986.

È approvato.

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica.

Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalità previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis.

A tale articolo è necessario apportare una correzione puramente formale, alla fine del secondo comma.

Metto pertanto ai voti l'articolo 6, con l'avvertenza che dopo le parole: «nella tabella IV-bis» vanno aggiunte le altre: «, di cui all'allegato A della presente legge».

È approvato.

TITOLO II

RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE DIRETTIVE E DIRIGENZIALI

Art. 7.

La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella IV-*bis* e dalla tabella X — quadri E ed F —, allegato B alla presente legge.

Faccio presente che si rende necessario apportare al testo di tale articolo talune correzioni di forma. Do lettura del testo così riformulato:

Art. 7.

La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella IV-*bis*, di cui all'allegato A della presente legge, e dalla tabella X — quadri E ed F —, di cui all'allegato B della presente legge.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

ALLEGATO B

TABELLA X

QUADRO E — DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Livello di funzione	Qualifica	Posti qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	7	Vice direttore centrale - Ispettore generale	7
E	Primo dirigente	30	Dirigente amministrativo centrale	8
			Dirigente amministrativo compartimentale	22

TABELLA X

QUADRO F — DIRIGENTI TECNICI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Livello di funzione	Qualifica	Posti qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	34	Vice direttore centrale - Ispettore generale	12
			Capo di compartimento o di ufficio speciale	22
E	Primo dirigente	26	Vice capo di compartimento o di ufficio speciale	23
			Capo centro sperimentale di Cesano	1
			Primo geologo centrale	1
			Primo architetto centrale	1

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 7, nel testo da me riformulato, di cui ho dato testè lettura, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 8.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, approva con apposito decreto, sentito il consiglio di amministrazione, i programmi di massima dei lavori e forniture predisposti annualmente e trasmessi con le proposte di priorità dai dirigenti capi compartimento.

Le assegnazioni ai compartimenti dei fondi sui capitoli di spesa per l'esercizio corrente vengono effettuate sulla base di tali programmi approvati ed i dirigenti capi compartimento assumono, nell'ambito dei fondi assegnati, singoli impegni di spesa nei limiti indicati nei successivi articoli 9 e 12.

È approvato.

Art. 9.

In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei dirigenti capi compartimento della viabilità, nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio compartimento, sono le seguenti:

a) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che sono loro direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti o che vengono loro delegate dal Ministro;

b) predisporre le proposte di programmi di massima dei lavori e delle forniture e trasmetterle alla direzione generale per la determinazione di cui all'articolo 8 della presente legge;

c) approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il

quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti, e sino all'importo di un miliardo per quanto concerne i lavori in economia e le relative forniture;

d) adottare i provvedimenti per la aggiudicazione o l'affidamento dei lavori e forniture anche in economia, approvare contratti, assumere i relativi impegni di spesa nei limiti di valore di cui alla precedente lettera c) ed emettere i titoli di pagamento;

e) adottare i provvedimenti per la risoluzione e rescissione dei contratti, nonchè per la definizione delle vertenze sorte in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, con le imprese esecutrici dei lavori affidati dal compartimento, quando ciò che si chiede che l'amministrazione prometta, paghi od abbandoni non superi lire 250 milioni;

f) approvare gli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla lettera e) e quando ciò che l'amministrazione promette, rinuncia ed abbandona non superi lire 150 milioni;

g) approvare le convenzioni che vengono stipulate tra i compartimenti ed altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

h) approvare i concordati sulle indennità di esproprio;

i) disporre la corresponsione dei compensi per revisioni dei prezzi definitive per un importo entro i limiti di competenza e comunque quando l'importo totale della revisione non superi la metà dell'importo contrattuale, sentiti i competenti organi consultivi;

l) nominare i collaudatori, approvare gli atti di collaudo dei lavori affidati dal compartimento e disporre la verifica tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

m) nominare, su proposta del primo dirigente tecnico, i direttori dei lavori ed i rispettivi collaboratori nonchè disporre il movimento di personale compartimentale.

È approvato.

Art. 10.

In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti tecnici in servizio presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:

a) sostituire i dirigenti capi compartimento in caso di loro assenza o di impedimento temporaneo;

b) esercitare, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni dell'ingegnere capo previste dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia;

c) provvedere a far redigere gli elaborati necessari per la determinazione dei compensi revisionali per i lavori in corso ed a lavori ultimati;

d) coordinare l'attività delle sezioni esecutive lavori e proporre ai dirigenti capi compartimento i provvedimenti necessari per la loro migliore funzionalità;

e) provvedere al coordinamento ed alla sorveglianza dei centri di manutenzione e proporre ai dirigenti capi compartimento la distribuzione del personale addetto;

f) dirigere l'ufficio progettazione nell'ambito dei programmi disposti;

g) rappresentare l'amministrazione nelle procedure di determinazione delle indennità di espropriazione;

h) rappresentare l'amministrazione in seno alle commissioni regionali per il rilevamento dei prezzi dei materiali, trasporti e noli.

È approvato.

Art. 11.

In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti amministrativi presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:

a) adottare i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disporre gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori;

b) presiedere le gare per l'aggiudicazione dei lavori e forniture, stipulare i contratti, le convenzioni e le transazioni la cui approvazione spetta ai dirigenti capi compartimento;

c) emettere i provvedimenti di concessione, autorizzazione e le licenze che interessano il demanio stradale, previa approvazione in linea tecnica;

d) provvedere alla liquidazione delle indennità di esproprio;

e) provvedere agli atti vincolanti dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto di competenza;

f) provvedere alle spese da affidare in economia, di cui all'articolo 3 del regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'ANAS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1980, n. 423, relativamente a quanto previsto ai numeri 2, 3, 7 e 8 nell'ambito dei fondi assegnati;

g) approvare e liquidare gli atti di contabilità finale dei lavori affidati al compartimento.

È approvato.

Art. 12.

L'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS è costituito un comitato tecnico-amministrativo, di cui fanno parte: il dirigente superiore tecnico ispettore generale di zona competente, o un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, il dirigente capo compartimento, il capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o un suo delegato o un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici, l'avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato, i

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

dirigenti tecnico ed amministrativo in servizio presso il compartimento.

Il parere di detto comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui programmi di massima per lavori e forniture di cui all'articolo 8 della presente legge;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere alla esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;

c) sui maggiori compensi da pagare alle imprese a seguito di vertenze con le stesse in corso d'opera o in sede di collaudo o per esonero di penalità contrattuali per i lavori affidati dal dirigente capo compartimento, quando ciò che si chiede che l'amministrazione abbandoni, paghi o prometta non superi lire 250 milioni;

d) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni dei prezzi contrattuali a lavori ultimati entro i limiti complessivi di competenza per un importo di cui alla precedente lettera b), quando l'importo totale della revisione non superi il quinto dell'importo contrattuale nonchè la durata dei lavori, per effetto delle sospensioni e proroghe intervenute, non abbia superato del venti per cento la durata contrattuale;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncane contestazioni giuridiche giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla precedente lettera c) e quando ciò che l'amministrazione prometta, rinunci o abbandoni non superi lire 150 milioni;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti relativi a lavori appaltati per limiti di valore dal compartimento.

Il parere del comitato sostituisce nelle predette materie il parere del Consiglio di Stato.

Le funzioni di relatore sono espletate dal primo dirigente compartimentale competente per materia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al settimo livello.

In adesione al parere espresso dalla 1^a Commissione, propongo una modifica puramente formale tendente a sopprimere, alla lettera e), la parola: «giuridiche».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta con la modifica testè accolta.

È approvato.

Art. 13.

Le funzioni di controllo previste dalle vigenti norme sono esplicate in sede compartimentale dalle ragionerie regionali del Ministero del tesoro e dalle delegazioni o sezioni regionali della Corte dei conti.

È approvato.

Art. 14.

I limiti di importo previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

1) limiti di cui alla lettera g): fino a lire 500 milioni;

2) limiti di cui alla lettera h): fino a lire 500 milioni.

La lettera i) del primo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituita dalla seguente:

«i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la metà dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale».

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

I limiti di importo previsti dall'articolo 17, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

1) limiti di cui alla lettera a): rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 6 miliardi e rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 3 miliardi;

2) limiti di cui alla lettera e): rispettivamente fino a lire 100 milioni e lire 500 milioni.

La lettera g) del primo comma dell'articolo 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituita dalla seguente:

«g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la metà dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale».

I predetti limiti di importo sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

È approvato.

Art. 15.

Le licitazioni private per l'appalto dei lavori e forniture il cui importo rientra nei limiti indicati nell'articolo 9 sono tenute presso i compartimenti della viabilità. Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ad un funzionario inquadrato in un livello non inferiore al settimo. Su autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere esperite presso i compartimenti regionali

licitazioni per lavori il cui importo superi quello indicato nel precedente articolo.

È approvato.

Art. 16.

I dirigenti superiori amministrativi e tecnici in servizio presso la direzione generale dell'ANAS, oltre alle normali competenze di legge, espletano le funzioni ispettive presso i compartimenti regionali della viabilità con competenze relative a zone comprendenti gruppi di compartimenti preferibilmente confinanti.

Le zone di competenza di ciascun ispettore, di cui al primo comma, sono definite, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

Ai dirigenti superiori tecnici spetta altresì presiedere i comitati tecnico-amministrativi compartimentali e riferire agli organi consultivi centrali sui progetti e perizie redatti dai compartimenti che superano i limiti di competenza dei comitati predetti.

È approvato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17

In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di funzione disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS può affidare, in via transitoria e comunque per non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione dei bandi relativi ai concorsi predetti, le funzioni di primo dirigente previste dal decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla presente legge, al personale della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione (8° livello).

Il conferimento dell'incarico temporaneo di cui al precedente comma è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

Ai funzionari ai quali viene conferito tale incarico temporaneo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al periodo in cui tale incarico viene svolto.

È approvato.

Art. 18.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai concorsi che l'ANAS bandirà per il conseguimento della qualifica di capo cantoniere potranno partecipare i cantonieri dell'Azienda, anche se sprovvisti del richiesto titolo di studio (licenza media inferiore), purchè svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano svolto continuativamente per almeno due anni antecedenti l'entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, le funzioni di capo cantoniere.

L'attribuzione di tali funzioni dovrà risultare da provvedimento dell'amministrazione nel quale dovrà essere indicato il tronco lungo il quale il dipendente ha svolto le mansioni superiori.

Ai cantonieri promossi alla qualifica di capo cantoniere con decorrenza 1° luglio 1980 si applicano le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Il servizio nella qualifica di cantoniere prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, viene valutato ai fini del raggiungimento dell'anzianità di anni cinque nella IV qualifica, richiesta dall'articolo 2, comma sesto, della medesima legge.

È approvato.

Art. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, si applicano anche al personale operaio assunto dall'ANAS quale vincitore di concorsi pubblici banditi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, qualunque sia la data di nomina e semprechè eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel predetto articolo 16.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono estese, altresì, al personale operaio inquadrato in ruolo successivamente al 23 marzo 1982, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, purchè eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel medesimo articolo 16.

In deroga ai divieti sanciti dalle leggi finanziarie relative agli anni 1983, 1984 e 1985, l'articolo 17 della legge 4 marzo 1982, n. 65, trova applicazione anche per quegli operai il cui inquadramento in ruolo sia ancora da effettuare.

La decorrenza giuridica dell'inquadramento in ruolo di cui al citato articolo 17 viene stabilita in quella del 23 marzo 1982 sia per gli inquadramenti già effettuati, sia per quelli ancora da effettuare.

In deroga agli attuali limiti orari, previsti dalle vigenti disposizioni, il personale di esercizio (capi cantonieri, cantonieri ed operai) può essere autorizzato, per prestazioni connesse alla sorveglianza ed al ripristino della viabilità per sgombero neve, frane, alluvioni ed altre calamità naturali, ad effettuare sino a 460 ore di lavoro straordinario annuale, nell'ambito delle somme assegnate in bilancio.

Il comma *u*) dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così modificato:

«da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti».

All'ultimo comma si rende opportuno introdurre talune modifiche puramente forma-

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

li, per cui esso deve intendersi così riformulato:

«Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la lettera *u*) è così modificata:

“*u*) da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti”».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 19, con la correzione di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Art. 20.

L'articolo 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così sostituito:

«Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato».

Il terzo comma dell'articolo 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così sostituito:

«L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costruzione di immobili da adibire a sedi della direzione generale e degli uffici periferici.

Provvede altresì alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali,

degli autoveicoli e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprietà.

Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all'articolo 829, primo comma, del codice civile è emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per delega, dal direttore generale dell'Azienda».

È approvato.

Art. 21.

I compartimenti dell'ANAS hanno sede nei capoluoghi di regione. I compartimenti e gli uffici speciali sono articolati nelle sezioni staccate di cui all'allegata tabella A.

Viene istituito l'ufficio speciale per la grande viabilità in Sicilia. L'ufficio svolge l'alta vigilanza sulle autostrade siciliane in concessione.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio d'amministrazione, definisce con proprio decreto i compiti e gli organigrammi del predetto ufficio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I capi compartimento e i primi dirigenti compartimentali sono assegnati alle rispettive sedi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio d'amministrazione, per un periodo non superiore a tre anni.

L'incarico nello stesso compartimento non può essere prorogato per un periodo superiore ad un secondo triennio. In occasione dei trasferimenti, è riconosciuto il trattamento di missione per sei mesi.

Do lettura della tabella A richiamata nell'articolo:

TABELLA A

COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ ED UFFICI SPECIALI

A) COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ

Territorio	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1) Valle d'Aosta	Aosta	—
2) Piemonte	Torino	Novara
3) Lombardia	Milano	Sondrio
4) Trentino-Alto Adige	Trento	Bolzano
5) Venezia Giulia e Friuli	Trieste	Udine - Pordenone
6) Veneto	Venezia	Belluno
7) Liguria	Genova	—
8) Emilia e Romagna	Bologna	—
9) Toscana	Firenze	—
10) Umbria	Perugia	—
11) Marche	Ancona	—
12) Lazio	Roma	—
13) Abruzzi	L'Aquila	Pescara
14) Molise	Campobasso	—
15) Campania	Napoli	Salerno
16) Lucania	Potenza	—
17) Puglia	Bari	Foggia - Lecce
18) Calabria	Catanzaro	Reggio Calabria - Cosenza
19) Sicilia	Palermo	Catania - Trapani - Agrigento
20) Sardegna	Cagliari	Sassari

B) UFFICI SPECIALI

Denominazione	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1) di Cosenza	Cosenza	Salerno - Reggio Calabria
2) di Palermo	Palermo	Catania

Metto ai voti l'articolo 21, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 22.

Il decentramento delle competenze amministrative della direzione generale dell'ANAS

ai compartimenti della viabilità indicate nell'articolo 11, lettera a), della presente legge avviene entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quanto attiene alle seguenti materie: liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, riscatti e computabilità in pensione dei servizi indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

integrazioni, nonchè dei periodi contributivi previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Resta ferma la competenza della direzione generale dell'ANAS di adottare, fino ad esaurimento, i provvedimenti derivanti dall'attuazione della legge 4 marzo 1982, n. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52.

È abrogato l'articolo 54 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

È approvato.

Art. 23.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986 e in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987 si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria V (interessi) del bilancio triennale 1985-1987 dell'ANAS.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In adesione al parere espresso dalla 5^a Commissione, propongo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986, in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, e in lire

5.000 milioni nell'anno finanziario 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce "Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento dell'ANAS"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire si intende conferito al senatore Bastianini.

I lavori terminano alle ore 17,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO